


## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

**Principali novità normative  
e giurisprudenziali**

**Dal 3 al 7 marzo 2025**



## Provvedimenti e Atti Normativi

News ID 257836 del 3 marzo 2025

### Definitivamente convertito in legge il decreto c.d. "Emergenze"

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2025 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2025, n. 20, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante "misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", entrata in vigore il 2 marzo 2025.

Di seguito, l'illustrazione delle previsioni di interesse sui lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

### **ART. 1 - Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.**

Per quanto di interesse, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che **al Commissario straordinario nominato per fronteggiare il degrado nel Comune di Caivano**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023, sia **demandato il compito** di predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, **un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale** di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo.

Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi dei commi 2 e 3, il Commissario, in carica fino al 31 dicembre 2027, opera **in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea**. Ciò, con la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza.

### **Articolo 2 - Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche nonché per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento**

L'articolo 2 introduce, al comma 1, previsioni relative alla realizzazione di **impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, connesse alla crisi idrica nel territorio della Regione siciliana**, che ha portato alla delibera dello stato di emergenza nazionale il 6 maggio 2024.

In particolare, al comma 1 viene previsto che il **potere di realizzare in via d'urgenza gli impianti di dissalazione sia attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica**, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore.

Sul punto, occorre ricordare che Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, istituito dall'articolo 3 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto "Siccità") ed in carica fino al 31 dicembre 2025, esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale provvedendo, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia per la crisi idrica.

Si ricorda, inoltre, che al Commissario in questione il decreto "Siccità" ha attribuito il potere di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 6-septies, introdotto in sede di conversione parlamentare, prevede, poi, **al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della Diga di Vetto, la nomina di un Commissario straordinario**, in carica per 24 mesi dalla data di nomina, con i poteri e le funzioni previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019). Si tratta, tra l'altro, del potere di agire quale stazione appaltante, anche a mezzo ordinanze, in **deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

#### **Articolo 5 -Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

L'articolo 5, comma 4, prevede il **trasferimento al Presidente della Regione Liguria del ruolo di Commissario straordinario per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo**.

La gestione commissariale viene prorogata a "non oltre il 31 dicembre 2026" dal comma 3 della disposizione, mentre il comma 4 prevede che il Presidente della Regione, in qualità di Commissario, operi con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del c.d. decreto sblocca cantieri già citati (ossia **poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto).

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

**Parere MIT 27 febbraio 2025, n. 3276**

Con il parere n. 3276/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sulla garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia.

In particolare, è stato richiesto se, in caso di affidamenti ex art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023, laddove la stazione appaltante opti per una procedura aperta, la garanzia provvisoria debba essere richiesta in base all'art. 53 o all'art. 106 dello stesso decreto.

La risposta del MIT evidenzia che, per tali affidamenti, la richiesta di garanzia provvisoria non è generalmente obbligatoria ai sensi dell'art. 53, salvo specifiche esigenze nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo. Spetta comunque alla stazione appaltante valutare caso per caso l'opportunità di richiedere la garanzia provvisoria.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

**Parere MIT 27 febbraio 2025, n. 3023**

Con il parere in commento, il MIT ha fornito chiarimenti sulla selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate sotto soglia, ribadendo il divieto di utilizzo del sorteggio, salvo situazioni eccezionali e motivate.

In particolare, è stato richiesto se fosse possibile applicare il sorteggio solo tra gli operatori che abbiano manifestato interesse alla gara, per ridurre il rischio di gare deserte.

La risposta del MIT evidenzia che tale pratica non è ammessa, poiché la selezione deve avvenire sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e conformi ai principi di concorrenza e non discriminazione. Inoltre, viene sottolineata la possibilità di regolamentare la gestione degli operatori economici che non presentano offerte, prevedendo eventuali esclusioni dopo ripetute mancate partecipazioni.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 06/03/2025, n. 1892**

Con la sentenza n. 1892/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla valutazione dell'anomalia delle offerte negli appalti pubblici.

La vicenda trae origine da un contenzioso relativo all'affidamento di un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

In primo grado, il TAR Puglia aveva respinto il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione, ritenendo legittima la verifica di congruità dell'offerta effettuata dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, affermando che il giudizio sull'anomalia dell'offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e deve essere valutato nel suo complesso. Ha inoltre escluso vizi nella valutazione delle offerte tecniche e rigettato la richiesta di risarcimento danni, confermando la correttezza della procedura di gara.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 25/02/2025, n. 1630**

Con la sentenza n. 1630/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti su qualificazione SOA e avalimento nel settore dei beni culturali.

La vicenda trae origine da una procedura di gara per interventi di restauro, in cui un operatore economico aveva contestato la mancata esclusione di un concorrente, ritenendo che non fosse in possesso "in proprio" dei requisiti richiesti e avesse fatto ricorso a un avalimento non consentito.

In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che l'attestazione SOA dell'operatore contestato comprovava il possesso dei requisiti, attribuendole valore fidefacente. Ha inoltre escluso l'applicabilità del divieto di avalimento previsto per i beni culturali, trattandosi di un avalimento permanente e non di un avalimento temporaneo vietato dalla normativa di settore.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, ribadendo che l'attestazione SOA è vincolante per l'amministrazione e che l'avalimento permanente, finalizzato all'ottenimento della certificazione, non è soggetto alle limitazioni previste per gli appalti nei beni culturali.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*

**Consiglio di Stato, Sez. V, 25/02/2025, n. 1226**

Con la sentenza n. 1226/2025, il Consiglio di Stato ha chiarito i limiti alla sostituzione del progettista indicato nell'ambito di un appalto integrato per lavori pubblici.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un operatore economico da una gara per l'affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione di lavori, a seguito dell'indicazione di un progettista privo dei requisiti tecnico-professionali richiesti, in violazione della lex specialis.

In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo intempestiva la sostituzione del progettista, avvenuta dopo l'aggiudicazione della gara. Il giudice ha evidenziato che il d.lgs. n. 36/2023 prevede che eventuali modifiche soggettive del concorrente non possano determinare dilazioni nell'aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ribadendo che la sostituzione del progettista deve avvenire prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. La mancata contestazione delle clausole del bando e l'applicazione del principio del risultato escludono la possibilità di prorogare i termini per consentire la regolarizzazione della posizione del concorrente.

L'appello è stato quindi respinto e la decisione di primo grado confermata.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*